

SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE RECANTE:

“DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA URBANA”

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il presente disegno di legge intende porsi in continuità ideale con il disegno di legge della XIII Legislatura recante “interventi legislativi in materia di tutela della sicurezza dei cittadini” (A.C. 5925), volendo proseguire nella linea di “offrire una risposta pronta ed effettiva al preoccupante incremento della criminalità da strada”. Espressione a-tecnica e da molti contestata, ma utilizzata, oggi come allora, allo scopo di evidenziare come questa incida sul senso di sicurezza dei cittadini, abbassando sensibilmente la qualità della loro vita quotidiana e condensando una vasta e giustificata domanda di effettività dell'intervento penale.

Oggi, come allora, riempiendo un vuoto propositivo durato troppo a lungo, il Governo ritiene necessario ritornare su questi fenomeni, declinando la nuova proposta in modo articolato, senza consentire che altri aspetti dell'azione di contrasto nei confronti della delittuosità rimangano ancora, come troppo a lungo è stato, ignorati o fortemente sottovalutati.

Per questo motivo la presente iniziativa disegna una traiettoria protesa a proseguire il percorso di attenzione ai fenomeni di illegalità diffusa, riarticolarlo l'azione di contrasto nei diversi ambiti in cui essa può utilmente esplicarsi.

Sul versante in argomento non v'è dubbio che le cure maggiori debbano essere rivolte a quei fenomeni che coinvolgono i minorenni, sfruttandone il lavoro o più spesso, purtroppo, la stessa integrità personale, fisica e psichica.

In altra circostanza, da ultimo con il disegno di legge recante “misure di sensibilizzazione e prevenzione, nonché repressione dei delitti contro la persona e nell'ambito della famiglia, ...” ed altro (A.C. 2169), il Governo ha mostrato di voler perseguire con la massima severità la violenza esercitata nei confronti dei minori; qui interessa un profilo forse meno allarmante sotto il profilo dell'integrità fisica, ma non lontano da fattispecie aberranti di sfruttamento, che l'ordinamento vigente non riesce a perseguire appieno: quello della riduzione dei minori ad oggetti di richiamo di pratiche avvulenti a sfondo economico.

Per questo motivo, l'**articolo 1** del disegno di legge reca norme a tutela dei minori. In particolare, tale disposizione interviene, con il **comma 1**, estendendo anche ai casi di amministrazione di sostegno (oltre che ai casi di tutela e curatela) le pene accessorie (decadenza dall'ufficio di tutore, di curatore e di amministratore di sostegno) conseguenti a quella dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici di cui al comma 2. La norma delinea, inoltre, una nuova fattispecie di reato, introducendo l'articolo 600 *octies* (*Impiego di minori nell'accattonaggio*), che punisce il fatto di chi si avvale per mendicare di una persona minore degli anni quattordici o, comunque, non imputabile, ovvero permette che tale persona, ove sottoposta alla sua autorità o affidata alla sua custodia o vigilanza, mendichi, o che altri se ne avvalga per mendicare. Tale articolo introduce, infine, al **comma 2**, l'art. 602 *bis* c.p. che prevede l'applicazione di una pena accessoria (perdita della potestà del genitore e interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente all'amministrazione di sostegno, alla tutela e alla curatela) nel caso in cui i reati di cui agli articoli 600 c.p.(riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù), 601 c.p. (tratta di persone) e 602 c.p. (acquisto e alienazione di schiavi) siano commessi dal genitore o dal tutore.

Il successivo **articolo 2** riguarda una seconda, più grave fenomenologia criminosa: quella della diffusione, forse più percepita che reale, ma comunque assolutamente allarmante, della partecipazione di giovanissimi ad azioni criminali gravi. Solo un'azione decisa nei confronti dei correi maggiorenni può realizzare quella deterrenza aggiuntiva che occorre per bloccare il fenomeno prima che l'effetto emulazione e l'evoluzione delle condotte violente che si vanno diffondendo in età scolare renda il fenomeno inarrestabile, costringendo a scelte punitive forti nei confronti dei delinquenti minorenni.

Per questo motivo, l'articolo 2 interviene sull'articolo 112 del codice penale prevedendo l'applicabilità, nei confronti delle persone maggiorenni che concorrono nel reato, dell'aggravante ivi prevista, anche nei casi di partecipazione al reato commesso dal minore degli anni 18 o delle altre persone non imputabili o in condizioni di ridotta imputabilità. Si intende, in altri termini, responsabilizzare ulteriormente il maggiorenne, per creare una sorta di "cintura sanitaria" intorno ai minori delinquenti.

Sarà il giudice, nell'applicazione della pena in concreto, a valutare la gravità dei fatti, anche riguardo alla circostanza dell'induzione.

Di converso, l'**articolo 3**, al comma 1, intende concorrere alla definizione di una politica attenta alle esigenze di tutela dei minori, intervenendo sulle misure di assistenza e di protezione, anche attraverso il rifinanziamento delle legge n. 216 del 1991 e n. 228 del 2003

Il comma 2 introduce modifiche all'articolo 18 del T.U. sugli stranieri. L'intervento si pone l'obiettivo di prevedere – con modalità simili a quelle già previste per le vittime di tratta degli esseri umani – la possibilità di rilascio di uno speciale permesso di soggiorno per motivi umanitari a coloro che, stranieri o apolidi, risultino essere vittime di maltrattamenti in famiglia o violenze sessuali in ambito domestico, allorquando ricorra un pericolo, concreto e attuale, di vita per se o per i propri familiari come conseguenza della scelta di sottrarsi alla violenza. Quando è necessario, su parere del pubblico presso il tribunale per i minori, il permesso di soggiorno è esteso ai figli minori della vittima della violenza. Considerata la particolare vulnerabilità delle persone di che trattasi è previsto il loro inserimento in un programma di assistenza ed integrazione.

Le persone, che decidono di sottrarsi a tali violenze, se irregolarmente presenti, rischiano di essere allontanate dal territorio italiano col grave pericolo di essere poi sottoposte ad azioni ritorsive da parte dei familiari non solo dell'abusante ma anche della stessa vittima; molte donne provengono, infatti, da paesi in cui, per motivi culturali ed a volte per stessa previsione normativa, è istituzionalizzato un modello di famiglia patriarcale con piena subalternità della donna rispetto all'uomo. Anche le donne che soggiornano regolarmente in quanto titolari di un permesso di soggiorno per motivi familiari rischiano di scivolare nell'irregolarità perché, in caso di denuncia di familiare violento e conseguente separazione, spesso non sono più in possesso di alcuni requisiti (alloggio e lavoro documentabili) richiesti per un titolo autonomo di soggiorno.

Con gli articoli successivi si entra nel vivo delle misure di contrasto dalla cosiddetta "illegalità diffusa", intervenendo su fattispecie considerate "minori", ma che vincolano notevolmente non tanto sulla "vivibilità dei centri urbani, quanto su quelle condizioni minime di cura del territorio dalle quali partire per reimpostare politiche attive di risanamento e di promozione della legalità.

In particolare, l' **articolo 4** contempla, in materia di danneggiamento, una disciplina connotata da una maggiore efficacia deterrente a tutela di particolari e rilevanti beni. In particolare, il comma 1 della norma in esame introduce al comma 2 dell'articolo 635 c.p. il n. 3 *bis*, aggravando la pena base stabilita per il reato di danneggiamento anche nel caso in cui la condotta criminosa sia commessa su immobili sottoposti a risanamento edilizio o ambientale. Relativamente a tutte le ipotesi aggravate di cui al comma 2, dell'art. 635 c.p. viene previsto, inoltre, che la sospensione condizionale della pena sia sempre subordinata alla eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un periodo di tempo non superiore alla durata della pena sospesa (comma 2).

Peraltro, l'**articolo 5** prevede, al comma 2, dell'art. 639 c.p. (*Deturpamento e imbrattamento di cose altrui*), un aumento di pena qualora la condotta diretta a deturpare o a imbrattare abbia ad oggetto immobili sottoposti a programmi di risanamento edilizio o ambientale, sempre che da tale condotta consegua un pregiudizio al decoro urbano.

In questo caso, la possibilità di una sanzione ad effetto riparatorio è nel sistema, in quanto si tratta di reato rimesso alla competenza del giudice di pace e trovano, quindi, applicazione le disposizioni del Capo VIII, Titolo II, del decreto legislativo n. 274 del 2000.

Con l'**articolo 6** vengono proposti alcuni interventi normativi in materia di occupazione abusiva del suolo pubblico. In particolare, il comma 1 prevede che, nei casi di indebita occupazione di suolo pubblico ai sensi degli articoli. 633 c.p. e 20 del codice della strada, il sindaco, per le strade urbane e il prefetto, per quelle extraurbane o, comunque, per motivi di pubblica sicurezza, possano ordinare l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti e, nel caso di occupazione per motivi commerciali, la chiusura dell'esercizio fino all'adempimento dell'ordine e del pagamento delle spese (o di prestazione di idonea garanzia).

Tale forma di "ravvedimento operoso" degli occupanti costituisce, indubbiamente, uno degli aspetti più innovativi della riforma, tanto che le stesse prescrizioni vengono estese, con il comma 2, all'esercente che ometta di adempiere agli obblighi inerenti la pulizia e il decoro degli spazi pubblici antistanti l'esercizio.

Il comma 3, infine, prevede, qualora si tratti di occupazione a fini di commercio, la trasmissione del relativo verbale di accertamento da parte dell'ufficio accertatore, agli uffici della Guardia di finanza o dell'Agenzia delle entrate territorialmente competenti.

L'articolo in esame colma, in definitiva, un vuoto di tutela lasciato dal complesso delle norme vigenti che attualmente disciplinano la materia delle occupazioni abusive; l'articolo 633 del codice penale, infatti, punisce l'invasione arbitraria di edifici e terreni al fine di occupazione o di profitto, ma nulla dice in materia di occupazioni della sede stradale. Quest'ultima, del resto, non può assimilarsi se non in senso lato al concetto di terreno richiamato dall'articolo 633 c.p., nè può probabilmente ipotizzarsi una condotta di invasione – richiesta dalla norma in parola per l'integrazione della condotta criminosa – in ambito di sede stradale, di per sè aperta alla fruizione pubblica di massa.

L'unica tutela apprestata dal legislatore è, in tale caso, quella di cui all'articolo 1-bis del decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66; tale norma sanziona la condotta di chi «*al fine di impedire od ostacolare la libera circolazione ... ostruisce o ingombra una strada ordinaria o ferrata*»; appare, però, del tutto evidente come la norma in parola non sia applicabile a tutte quelle condotte le quali non vengano realizzate al precipuo fine individuato dalla norma, come, ad esempio, quelle volte al fine di profitto o vantaggio. Né può applicarsi alle condotte in parola l'articolo 1161 del codice della navigazione, il quale sanziona ogni arbitraria occupazione di spazi «*del demanio marittimo o*

aeronautico o delle zone portuali della navigazione interna», con sicura esclusione, pertanto, della sede stradale.

Ovviamente, trattandosi di occupazione di suolo stradale, la individuazione dell'autorità amministrativa competente segue il riparto stabilito dal codice della strada; il sindaco per la viabilità urbana; il prefetto per quella extraurbana. Tuttavia, procederà in ogni caso il prefetto quanto l'occupazione presenta profili di rilievo per la sicurezza pubblica, come nel caso di fenomeni di "occupazione del territorio" posti in essere da soggetti operanti nelle condizioni di mafiosità di cui all'articolo 416-bis del codice penale.

Restano salvi, inoltre, i provvedimenti e gli interventi dell'autorità di pubblica sicurezza per motivi di ordine pubblico.

L'articolo 7, infine, modifica le disposizioni di cui agli articoli 1 e 1-bis del decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66, riportando nell'alveo della rilevanza penale le condotte di chi *«depone od abbandona congegni o altri oggetti di qualsiasi specie in una strada ordinaria»*; l'attuale combinato disposto dei sopra menzionati articoli prevede, infatti, che detta condotta sia assoggettata esclusivamente ad una sanzione amministrativa, mentre nel caso in cui la stessa venga realizzata su di una strada ferrata ne viene riconosciuta la rilevanza penale. Appare di tutta evidenza l'irragionevolezza di una simile discriminazione, risultando entrambe le condotte di estremo pericolo per l'incolumità dei soggetti destinati ad usufruire dei tratti di strada interessati dall'abbandono di congegni od oggetti. L'articolo 7, pertanto, riconduce *ad unum* la rilevanza penale di entrambe le predette condotte, mantenendo l'assoggettabilità ad una mera sanzione amministrativa delle condotte di sola ostruzione od ingombro delle strade ordinarie o ferrate al limitato fine di impedire od ostacolare la libera circolazione.

Con l'**articolo 8**, comma 1, vengono previsti speciali fondi per alcuni comuni – quelli, cioè che adempiono alle prescrizioni di cui all'art. 52 del D.Lgs. n. 42/2004 - in considerazione della consistenza e dell'impatto dei flussi turistici nonché della rilevanza del patrimonio culturale. La tipologia delle misure e degli interventi nonché la ripartizione delle risorse messe a disposizione vengono stabiliti con decreto adottato dal Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, sentita la Conferenza Unificata Stato- Regioni-Città. Il comma 2 reca la copertura finanziaria;

L'**articolo 9** modifica l'art. 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (c.d. legge di depenalizzazione) relativamente alle modalità di notifica delle violazioni amministrative ai residenti all'estero la cui dimora o domicilio non siano noti. Fino ad ora, l'art. 14 dava facoltà all'amministrazione di non effettuare in tali casi la notificazione. La novella, invece, al quinto comma introduce la previsione della pubblicazione dell'estratto del provvedimento mediante affissione alla casa comunale, con comunicazione, a mezzo posta, al domicilio eventualmente dichiarato all'atto della contestazione o in uno scritto difensivo. Viene aggiunto il comma 7 che consente – sempre nei casi di cui sopra - di comunicare all'interessato, senza effettuare ulteriori comunicazioni, tutte le successive fasi del procedimento sanzionatorio nonché i mezzi di difesa apprestati dall'ordinamento, con traduzione nelle lingue ivi espressamente indicate, se si tratta di stranieri;

Con l'**articolo 10** si intende integrare le possibilità di utilizzazione diretta del CED interforze del Dipartimento della pubblica sicurezza da parte della polizia municipale.

L'elemento di novità è rappresentato dall'estensione della facoltà di accesso diretto alla banca dati dei veicoli rinvenuti ed a quella dei documenti di identità rubati o smarriti e dalla specifica previsione di una facoltà di immissione diretta dei dati (e non solo di consultazione di quelli esistenti).

Ulteriori estensioni trovano un ostacolo insuperabile non solo e non tanto nell'ordinamento funzionale della polizia municipale, quanto e soprattutto dalle indicazioni, molto più restrittive, del Garante per la protezione dei dati personali.

Ciò non esclude, evidentemente, nell'attuazione di servizi di controllo del territorio, cui pure la polizia municipale può partecipare, un accesso indiretto a supporto dei servizi in corso per il tramite delle sale operative della Polizia o dei Carabinieri.

L'**articolo 11** introduce rilevanti novità in materia di piani coordinati di controllo del territorio di cui al comma 1, dell'art. 17 della legge n. 128/2001, prevedendo che gli stessi determinano i rapporti di reciproca collaborazione tra il personale della polizia municipale e gli organi di polizia dello Stato. Stabilisce, inoltre, che le procedure da osservarsi per assicurare, nel caso di interventi nella flagranza dei reati, l'immediato interessamento da parte degli organi di polizia dello Stato per il prosieguo dell'attività investigativa vengono definite con decreto del Ministro della Giustizia adottato d'intesa con i Ministri interessati.

L'articolo 12 riscrive l'art. 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) apportando - alla luce dei mutati rapporti tra Stato ed enti locali -rilevanti modifiche in materia di sicurezza pubblica.

La riforma legislativa del 1993 che ha introdotto il sistema dell'elezione diretta dei sindaci e quella del 2001 che ha modificato il titolo V della Costituzione hanno portato alla rivendicazione, da parte degli enti locali, di un ruolo sempre maggiore anche in materia di ordine e sicurezza pubblica, in omaggio al principio di sussidiarietà e, dunque, all'opportunità di allocare funzioni e poteri pubblici ai livelli istituzionali più vicini al cittadino.

Ciò nonostante, la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, ad esclusione della polizia amministrativa locale - così come sancito all'art. 117, comma 2, lett. h) della Costituzione - continua ad essere riservata alla competenza statale. Affidare siffatta tutela agli enti locali, nella logica del costituente, avrebbe significato pregiudicare gravemente la possibilità di assicurare su tutto il territorio nazionale livelli essenziali uniformi di prestazioni concernenti i diritti civili e sociali fondamentali.

Allo stato attuale, tuttavia, si è da più parti evidenziato che, per raggiungere standard di sicurezza adeguati - soprattutto nell'attuale momento storico connotato dall'aumento di fenomeni sociali (immigrazione clandestina, prostituzione, traffico di sostanze stupefacenti) che costituiscono il substrato di nuove forme di criminalità organizzata, spesso transnazionale - è necessaria la collaborazione sinergica tra istituzioni centrali e locali.

In tale contesto, l'apporto degli enti locali può davvero costituire un valore aggiunto nella garanzia dei diritti dei cittadini alla sicurezza e il ruolo del sindaco può divenire il fulcro di tale garanzia.

Del resto il sindaco è in grado, più di chiunque altro, di conoscere le problematiche sociali della realtà locale che incidono negativamente sul senso di sicurezza percepito dai cittadini e che possono dar luogo a problemi di ordine pubblico.

Da qui la necessità di adeguare al mutato quadro costituzionale le disposizioni contenute nell'articolo 54 del D.Lgs. 267/2000 relative alle attribuzioni del sindaco nei servizi di competenza statale.

In primo luogo si è ritenuto opportuno riformulare il primo comma del predetto articolo, scindendo in due diversi commi (1 e 3) quelle che sono le funzioni che il sindaco esercita in qualità di ufficiale di governo.

Al primo comma sono state enucleate le funzioni relative all'ordine e alla sicurezza pubblica già riconosciute al sindaco dalla vigente disposizione. La previsione di uno specifico comma dedicato alle predette funzioni consente di attribuire alle stesse maggiore rilievo e pregnanza e costituisce una precipua risposta alle richieste avanzate dai sindaci di alcune città italiane maggiormente interessate da recenti, gravi episodi di criminalità.

In relazione alle suddette materie, il comma 2 prevede che il sindaco concorre ad assicurare la cooperazione della polizia locale con le forze di polizia statali; è di tutta evidenza come tale compito costituisca, sicuramente, espressione di un maggiore partecipazione del rappresentante della comunità locale alla tutela della sicurezza dei cittadini. Coerentemente al riparto di competenze sancito a livello costituzionale, si prevede, tuttavia, che le forme di tale collaborazione dovranno essere disciplinate con regolamento del Ministro dell'interno.

Al comma 3 sono contemplate, invece, le funzioni statali (già previste dal precedente comma 1) relative alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e agli adempimenti demandati al sindaco dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica.

Al comma 4, proprio in ragione delle problematiche sociali in precedenza illustrate, si è ritenuto essenziale integrare la sfera di operatività del potere del sindaco di adottare provvedimenti contingibili e urgenti nei casi in cui si renda necessario prevenire ed eliminare gravi pericoli non solo per l'incolumità pubblica ma anche per la sicurezza urbana.. Atteso che le ragioni sottese ai suddetti provvedimenti concernono situazioni nelle quali vengono comunque in rilievo profili di sicurezza della collettività locale, all'ultimo capoverso, viene previsto che essi debbano essere comunicati al prefetto, il quale può predisporre gli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione. E' evidente come, mentre nella precedente formulazione della norma l'intervento del prefetto era limitato all'eventualità che il sindaco intendesse utilizzare la forza pubblica per l'esecuzione dei relativi ordini (in tal senso presentava apposita richiesta al prefetto), con la presente modifica – proprio al fine di rendere maggiormente efficace l'azione di contrasto a quei fenomeni che, di volta in volta, possono costituire una minaccia per la sicurezza pubblica - si consente al rappresentante dello Stato sul territorio di intervenire, in una visione strategica, con tutti gli strumenti ritenuti necessari per l'attuazione dei provvedimenti adottati dal sindaco i quali, peraltro, devono essere previamente comunicati allo stesso prefetto.

Al comma 5 è apparso, inoltre, conveniente introdurre una disposizione che prevede il potere del prefetto - qualora i provvedimenti di cui al comma 1 e al comma 4 possano avere concrete ripercussioni sull'ordinata convivenza delle popolazioni dei comuni contigui o limitrofi - di indire una conferenza (non tipizzata e diversa dalla conferenza di servizi) alla quale partecipino i sindaci

interessati, il Presidente della provincia nonché – con una previsione di ampio respiro - i soggetti pubblici e privati dell'ambito territoriale interessato, nel caso in cui tale ultimo intervento sia ritenuto opportuno.

I commi 6, 7, 8, 9 e 10 già commi 3, 4, 5, 6,7 del vigente art. 54 sono stati riscritti senza modifiche ad eccezione di quelle necessarie per il mutato assetto sistematico.

Si è ritenuto opportuno, inoltre, atteso il mutato quadro costituzionale che ha delineato un nuovo assetto dei rapporti tra Stato e autonomie locali, espungere la disposizione di cui al comma 8 dal momento che essa prevede la possibilità da parte del prefetto di nominare un commissario *ad acta*, in sostituzione del sindaco qualora quest'ultimo non eserciti le funzioni o non adempia ai compiti previsti dalla norma *de qua*. Conseguenziale a ciò è l'eliminazione del successivo comma 9 che pone a carico dell'ente interessato le spese per il commissario.

Anche il comma 10 (adesso comma 11), è stato in parte modificato laddove è stato previsto il potere del prefetto di intervenire con proprio provvedimento nelle ipotesi di cui ai commi 1, 3, e 4 (limitatamente ai casi di pericolo per l'incolumità pubblica) anche nel caso di inerzia del sindaco o del suo delegato nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 10.

Infine, l'ultimo comma contiene una norma di chiusura, in quanto viene previsto che il Ministro dell'Interno può adottare atti di indirizzo per l'esercizio, da parte del sindaco, delle funzioni previste dal presente articolo.

L'**articolo 13** modifica la disciplina dell'allontanamento dei cittadini comunitari, contenuta nel decreto legislativo n. 30/2007 di recepimento della direttiva europea relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, apportando modifiche agli articoli 20, 21 e 22 del citato decreto e l'inserimento di un articolo aggiuntivo (20 *bis*).

Nel rispetto della direttiva europea, la modifica normativa è rivolta ad assicurare celerità ed effettività all'esecuzione degli allontanamenti dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari, quando tali provvedimenti sono adottati per motivi di pubblica sicurezza.

La novella attribuisce, pertanto, al prefetto l'adozione di tali provvedimenti (**art. 20, comma 7-bis**), confermando la competenza del Ministro dell'interno (**art. 20, comma 7**) per l'adozione dell'allontanamento per motivi di ordine pubblico, in analogia a quanto disposto per i cittadini non appartenenti all'Unione europea dall'art.13, comma 1, del decreto legislativo n.286/1998 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero). Rimane di competenza del Ministro dell'interno, altresì, l'adozione del provvedimento quando esso si fonda su motivi relativi alla sicurezza dello Stato nonché i provvedimenti di allontanamento relativi ai soggetti indicati dal comma 5 (minori e comunitari soggiornanti nel territorio nazionale nei precedenti dieci anni).

Il **comma 7-ter dell'art. 20** stabilisce che i motivi di pubblica sicurezza sono imperativi quando il comportamento del comunitario o del suo familiare è tale da compromettere la dignità umana o i diritti fondamentali della persona umana ovvero l'incolumità pubblica e pertanto la sua permanenza sul territorio nazionale è incompatibile con l'ordinaria convivenza. In armonia con la direttiva europea, per questi ipotesi - unitamente agli allontanamenti per motivi che mettano a repentaglio la sicurezza dello Stato – è disposta da parte del questore l'esecuzione immediata del provvedimento (**art. 20, comma 7-bis**).

Il **comma 7- bis dell'art.20** richiama l'applicazione della disposizione di cui all'articolo 13, comma 5 bis, del citato testo unico n.286/1998 (convalida del provvedimento di accompagnamento

alla frontiera da parte del giudice di pace) per i provvedimenti adottati dal prefetto ad esecuzione immediata. Il rinvio vale a garantire il rispetto dei principi costituzionali in materia di esecuzione dei rimpatri conformemente alla sentenza della Corte Costituzionale n. 222/2004.

Al comma 8 del medesimo art. 20, si trasforma da contravvenzione in delitto, punito con la reclusione fino a tre anni, il rientro nel territorio nazionale in violazione del divieto di reingresso.

Con l'articolo 20 bis si regolamentano i casi in cui il destinatario del provvedimento di allontanamento per motivi imperativi di pubblica sicurezza è sottoposto a procedimento penale. La disposizione rinvia alla disciplina dettata dal testo unico n. 286/1998 per i cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea, che si basa sulla richiesta del nulla osta all'espulsione all'autorità giudiziaria, che deve **essere** rilasciato entro 15 giorni dalla richiesta. Nelle more del rilascio di tale nulla osta, il destinatario del provvedimento può essere trattenuto, per evitare che si sottragga all'allontanamento, in uno dei centri di permanenza temporanea e assistenza di cui all'articolo 14 del T.U. n.286/1998.

Si è, inoltre, modificato l'art.21 del citato decreto legislativo n.30 per garantire l'ottemperanza all'allontanamento del cittadino dell'Unione quando vengono a mancare le condizioni che determinano il soggiorno.

La normativa europea consente l'allontanamento in tale ipotesi ma esclude che possa essere applicato il divieto di reingresso (art.15, comma 3 della direttiva). E' da sottolineare inoltre che in tali casi l'esecuzione da parte del questore del provvedimento sarebbe un inutile dispendio di risorse umane e finanziarie, considerato che l'allontanato potrebbe rientrare immediatamente sul territorio nazionale. Per garantire efficacia al provvedimento, attraverso la sua esecuzione volontaria, si è prevista l'attestazione di ottemperanza all'allontanamento che il destinatario del provvedimento deve consegnare al Consolato italiano nello Stato U.E. di nazionalità. L'inosservanza della consegna dell'attestazione di ottemperanza comporta la sanzione, a carico del Cittadino U.E. individuato sul territorio nazionale, dell'arresto da uno a sei mesi e di una ammenda da 200 a 2.000 euro.

Infine è stata modificata la disciplina sui ricorsi, prevista dall'articolo 22, per adeguarla alle novità introdotte in materia di allontanamento per motivi imperativi di pubblica sicurezza.

L'articolo 14, è volto a riformulare l'art. 6-ter della legge 13 dicembre 1989, n. 401, concernente il reato di possesso di artifici pirotecnici in occasione di manifestazioni sportive, al fine di superare alcune difficoltà applicative riscontrate recentemente, allorché non è stato possibile arrestare alcuni supporter di una squadra romana che, prima della partenza verso la località dove si sarebbe tenuta la competizione sportiva, sono stati trovati in possesso di mazze, armi improprie, petardi ed altre attrezzature vietate. La modifica è pertanto finalizzata ad estendere espressamente l'applicazione della norma in esame a tutti i casi in cui il possesso dei predetti oggetti, accertato durante lo svolgimento della manifestazione sportiva, ovvero nelle 24 ore precedenti o successive alla competizione stessa, sia correlato alla medesima manifestazione.

L'articolo 15 tende, infine, a perfezionare il sistema di prevenzione circa l'uso e il porto delle armi inoffensive, le quali, tuttavia, bandite per commettere una rapina si mostrano efficaci quanto un'arma vera. A tal fine, vengono introdotte modifiche all'art. 4 della legge n. 1423/1956 relativo al divieto (avviso orale del questore) di detenzione di strumenti atti ad offendere da parte delle persone condannate per delitti non colposi. Al comma 2, infine, viene modificato l'art. 39 del T.U. n. 773/1931 nell'ambito del quale viene introdotto il divieto di detenzione di armi a ridotta capacità offensiva nonché di giocattoli riproducenti armi e simulacri di armi.

CAPO I
DISPOSIZIONI PER IL CONTRASTO DELLA ILLEGALITA' DIFFUSA

Articolo 1

(Norme a tutela della personalità dei minori e delle persone prive in tutto o in parte di autonomia)

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 28, secondo comma, il n. 3) è sostituito dal seguente:

«3) dell'ufficio di tutore o di curatore, anche provvisorio, o di amministratore di sostegno, e di ogni altro ufficio attinente alla tutela, alla cura o all'amministrazione di sostegno»;

b) dopo l'articolo 600-septies è aggiunto il seguente:

«Articolo 600-octies. *(Impiego di minori nell'accattonaggio)*.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque si avvale per mendicare di una persona minore degli anni quattordici o, comunque, non imputabile, ovvero permette che tale persona, ove sottoposta alla sua autorità o affidata alla sua custodia o vigilanza, mendichi, o che altri se ne avvalga per mendicare, è punito con la reclusione fino a tre anni»;

c) dopo l'articolo 602 è aggiunto il seguente:

«Articolo 602-bis. *(Pene accessorie)*.

La condanna per i reati di cui agli articoli 600, 601 e 602 comporta, qualora i fatti di cui al primo comma siano commessi dal genitore o dal tutore, rispettivamente:

a) la decadenza dall'esercizio della potestà del genitore;

b) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente all'amministrazione di sostegno, alla tutela e alla cura»;

d) l'articolo 671 è abrogato.

Articolo 2

(Responsabilità delle persone maggiorenni nei delitti commessi dai minori)

1. All'articolo 112 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, n. 4, le parole: «avvalso degli stessi», sono inserite le seguenti: «o con gli stessi ha partecipato»;

b) al secondo comma, dopo le parole: «si è avvalso di persona non imputabile o non punibile», sono aggiunte le seguenti: «o con la stessa ha partecipato alla commissione di un delitto»;

c) al terzo comma, dopo le parole: «Se chi ha determinato altri a commettere il reato o si è avvalso di altri», sono aggiunte le seguenti: «o con questi ha partecipato».

Articolo 3

(Misure di sostegno e assistenza e modifiche all'articolo 18 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286)

1. A decorrere dall'anno 2008, le risorse del fondo di cui all'articolo 3 della legge 19 luglio 1991, n. 216 e quelle da destinare al programma di assistenza di cui all'articolo 12 della legge 11 agosto 2003, n. 228, sono aumentate, rispettivamente, di un importo pari a ___ milioni di euro ed a ___ milioni di euro, anche al fine di implementare i convenzionamenti delle amministrazioni comunali con le strutture residenziali e di pronta accoglienza, nonché per migliorare in termini qualitativi gli aspetti assistenziali ed educativi delle predette strutture.

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 18 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono inseriti i seguenti:

“2-bis. Nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento per taluno dei delitti previsti dagli articoli 572, 583 e 583 bis del codice penale o per uno dei delitti previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale, sempre che tali delitti siano commessi in ambito familiare, ovvero nel corso di interventi assistenziali dei servizi sociali degli enti locali, quando siano accertate situazioni di violenza in ambito familiare nei confronti di uno straniero od apolide ed emerga un concreto ed attuale pericolo per la sua incolumità, come conseguenza della scelta di sottrarsi alla medesima violenza familiare o per effetto delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o del giudizio, il questore, anche su proposta del Procuratore della Repubblica, o con il parere favorevole della stessa autorità, rilascia lo speciale permesso di soggiorno di cui al comma 1 per consentire alla vittima di sottrarsi alla violenza familiare e di partecipare ad un programma di assistenza ed integrazione sociale.

2 ter. Con la proposta o il parere di cui al comma 2 bis, sono comunicati al questore gli elementi da cui risulti la sussistenza delle condizioni ivi indicate, con particolare riferimento alla gravità ed attualità del pericolo di vita. Ove necessario, nel superiore interesse del minore, previo parere del pubblico ministero presso il tribunale per i minori, il permesso di soggiorno di cui al comma 2 bis è esteso ai figli minori dello straniero o apolide vittima della violenza familiare.”

3. All'onere derivante dal comma 2 del presente articolo, pari a 1 milione di euro, a decorrere dall'anno 2008 si provvede a valere sulla disponibilità del “Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità”, istituito dall'art. 19, comma 3, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ed incrementato dall'art. 1, comma 1261, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Articolo 4

(Disposizioni concernenti il reato di danneggiamento)

1. Al secondo comma dell'articolo 635 del codice penale, dopo il n. 3, è aggiunto il seguente:

«3-bis. su immobili sottoposti a risanamento edilizio o ambientale».

2. Per i reati di cui all'articolo 635, secondo comma, del codice penale la sospensione condizionale della pena è sempre subordinata all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.

Articolo 5

(Disposizioni concernenti il reato di deturpamento e imbrattamento di cose altrui)

1. Al secondo comma dell'articolo 639 del codice penale, dopo le parole: «compresi nel perimetro dei centri storici,» sono aggiunte le seguenti: «ovvero su immobili sottoposti a programmi di risanamento edilizio o ambientale o su ogni altro immobile, quando al fatto consegue un pregiudizio del decoro urbano,».

Articolo 6

(Disposizioni in tema di occupazione di suolo pubblico)

1. Fatti salvi i provvedimenti dell'autorità per motivi di ordine pubblico, nei casi di indebita occupazione di suolo pubblico previsti dagli articoli 633 del codice penale e dall'articolo 20 del codice della strada, il sindaco, per le strade urbane, ed il prefetto, per quelle extraurbane o, quando ricorrono motivi di sicurezza pubblica, per ogni luogo, possono ordinare l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti e, se si tratta di occupazione a fine di commercio, la chiusura dell'esercizio fino al pieno adempimento dell'ordine e del pagamento delle spese o di prestazione di idonea garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore a cinque giorni.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nel caso in cui l'esercente ometta di adempiere agli obblighi inerenti alla pulizia e al decoro degli spazi pubblici antistanti l'esercizio.
3. Se si tratta di occupazione a fine di commercio, copia del relativo verbale di accertamento è trasmessa, a cura dell'ufficio accertatore, agli uffici della Guardia di finanza o dell'Agenzia delle entrate territorialmente competenti».

Articolo 7

(Modifiche al decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66)

Al decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 1, comma 1, dopo le parole: «in una strada», sono inserite le seguenti: «ordinaria o»;
- b) all'articolo 1-bis, comma 1, le parole: «depone od abbandona congegni o altri oggetti di qualsiasi specie in una strada ordinaria o comunque», sono soppresse.

Articolo 8

(Fondi per le città d'arte)

1. Ai Comuni che abbiano adempiuto, ovvero vi provvedano entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, alle previsioni di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 42 del 2004, è assegnato, tenuto conto della consistenza e dell'impatto dei flussi turistici e della rilevanza del patrimonio culturale, un contributo straordinario volto ad assicurare la predisposizione di adeguate misure a tutela del decoro delle aree di valore monumentale, storico, artistico e archeologico. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentita la Conferenza Unificata Stato-Regioni-Città ed autonomie locali, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità, anche attinenti alle conseguenti attività di monitoraggio e verifiche ministeriali, per la ripartizione delle relative risorse da assegnare al Ministero per i beni e le attività culturali. Con il medesimo decreto è stabilita la tipologia delle misure e degli interventi di supporto e di salvaguardia anche sotto il profilo della loro qualità ed efficacia.
2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di euro 12 milioni per l'anno 2008, 12 milioni per l'anno 2009 e 30 milioni per l'anno 2010. Al relativo onere si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'art. 1, comma 1142 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 allo scopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa recata dalla legge medesima.

Articolo 9

(Notificazioni nei procedimenti concernenti violazioni amministrative)

1. All'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al quinto comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

«Tutte le notificazioni sono sostituite con la pubblicazione per estratto del provvedimento da affiggersi alla casa comunale del luogo in cui è avvenuto il fatto ed alla prefettura competente per territorio. Copia della pubblicazione è altresì comunicata a mezzo lettera raccomandata all'indirizzo eventualmente comunicato dall'interessato al momento della contestazione o nello scritto difensivo di cui all'articolo 18, primo comma».
 - b) dopo il sesto comma è aggiunto il seguente:

«Nei casi di cui al quinto comma, quando è effettuata la contestazione immediata, tutte le successive notificazioni possono essere sostituite dalla indicazione, recata in calce del verbale di contestazione o in fogli solidali ad esso, delle successive fasi del procedimento, dei relativi termini e delle facoltà di difesa. Nel caso di stranieri, l'indicazione è ripetuta nelle lingue inglese, francese, spagnolo e arabo.».

Articolo 10

(Accesso della polizia municipale alla banca dei dati di polizia)

1. All'articolo 16-quater, comma 1, del decreto legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, le parole "schedario dei veicoli rubati" sono sostituite dalle seguenti "schedario dei veicoli rubati o rinvenuti ed allo schedario dei documenti d'identità rubati o smarriti".
2. All'articolo 16-quater del decreto legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Il personale di cui al comma 1 può essere altresì abilitato all'inserimento, presso il Centro elaborazione dati ivi indicato, dei dati di cui al comma 1 acquisiti autonomamente".

Articolo 11

(Collaborazione della polizia municipale nell'ambito dei piani coordinati di controllo del territorio)

1. I piani coordinati di controllo del territorio di cui al comma 1 dell'articolo 17 della legge 26 marzo 2001, n. 128, determinano i rapporti di reciproca collaborazione fra i contingenti di personale della polizia municipale e gli organi di polizia dello Stato. Per le stesse finalità, con decreto da adottarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della Giustizia, d'intesa con il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa ed il Ministro dell'economia e delle finanze, determina le procedure da osservarsi per assicurare, nel caso di interventi nella flagranza dei reati, l'immediato interessamento degli organi di polizia dello Stato per il prosieguo dell'attività investigativa.

Articolo 12
(*Modifiche al decreto legislativo n. 267/2000*)

1. L'art. 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali è sostituito dal seguente:

«Art. 54
(*Attribuzioni del sindaco nelle funzioni di competenza statale*)

1. Il sindaco, quale ufficiale del governo, sovrintende:
 - a) alla emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalla legge e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica;
 - b) allo svolgimento delle funzioni affidategli dalla legge in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria;
 - c) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il prefetto.
2. Il sindaco nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 concorre ad assicurare anche la cooperazione della polizia locale con le forze di polizia statali. Le forme di cooperazione sono disciplinate con apposito regolamento del Ministro dell'interno. ¹
3. Il sindaco, quale ufficiale del governo, sovrintende, altresì, alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica.
4. Il sindaco, nella stessa veste, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono tempestivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione.
5. Qualora i provvedimenti di cui ai commi 1 e 4 possano comportare conseguenze sull'ordinata convivenza delle popolazioni dei comuni contigui o limitrofi, il prefetto indice un'apposita conferenza alla quale prendono parte i sindaci interessati, il Presidente della provincia e, qualora ritenuto opportuno, soggetti pubblici e privati dell'ambito territoriale interessato dall'intervento.
6. In casi di emergenza, connessi con il traffico e/o con l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verificano particolari necessità dell'utenza, il sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, adottando i provvedimenti di cui al comma 4.
7. Se l'ordinanza adottata ai sensi del comma 4 è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui fossero incorsi.

8. Chi sostituisce il sindaco esercita anche le funzioni di cui al presente articolo.

9. Nell'ambito delle funzioni di cui al presente articolo, il prefetto può disporre ispezioni per accertare il regolare funzionamento dei servizi stessi nonché per l'acquisizione di dati e notizie interessanti altri servizi di carattere generale.

10. Nelle materie previste dal comma 1, dal comma 3, nonché dall'articolo 14, il sindaco, previa comunicazione al prefetto può delegare l'esercizio delle funzioni ivi indicate al presidente del consiglio circoscrizionale; ove non siano costituiti gli organi di decentramento comunale, il sindaco può conferire la delega ad un consigliere comunale per l'esercizio delle funzioni nei quartieri e nelle frazioni.

11. Nelle ipotesi di cui ai commi 1, 3 e 4 limitatamente all'incolumità pubblica, anche nel caso di inerzia del sindaco o del suo delegato nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 10, il prefetto può intervenire con proprio provvedimento.

12. Il Ministro dell'Interno può adottare atti di indirizzo per l'esercizio da parte del sindaco delle funzioni previste dal presente articolo».

CAPO II
DISPOSIZIONI DIVERSE

Articolo 13

(Modifiche al decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30)

1. All'articolo 20 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) l'intitolazione dell'articolo è sostituita dalla seguente: “*Limitazioni al diritto di ingresso e di soggiorno per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza*”;
- b) al comma 4 le parole “solo per gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica” sono sostituite dalle seguenti: “solo per gravi motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza”;
- c) al comma 5, le parole “possono essere allontanati solo per motivi di pubblica sicurezza che mettono a repentaglio la sicurezza dello Stato,” sono sostituite dalle seguenti: “possono essere allontanati solo per motivi di sicurezza dello Stato e per motivi imperativi di pubblica sicurezza,”;
- d) il comma 7 è sostituito dal seguente:

”7. I provvedimenti di allontanamento dal territorio nazionale per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato nonché i provvedimenti di allontanamento dei cittadini dell'Unione di cui al comma 5 sono adottati dal Ministro dell'interno con atto motivato, salvo che vi ostino motivi attinenti alla sicurezza dello Stato, e tradotti in una lingua comprensibile al destinatario, ovvero in inglese. Il provvedimento di allontanamento è notificato all'interessato e riporta le modalità di impugnazione e la durata del divieto di reingresso sul territorio nazionale, che non può essere superiore a 3 anni. Salvo quanto previsto al comma 9, il provvedimento di allontanamento indica il termine stabilito per lasciare il territorio nazionale, che non può essere inferiore ad un mese dalla data della notifica, fatti salvi i casi di comprovata urgenza.”;

- e) dopo il comma 7, sono inseriti i seguenti:
“7-bis. Il provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale per motivi di pubblica sicurezza è adottato con atto motivato dal prefetto territorialmente competente secondo la residenza o dimora del destinatario, e tradotto in una lingua comprensibile al destinatario, ovvero in inglese. Il provvedimento di allontanamento è notificato all'interessato e riporta le modalità di impugnazione e la durata del divieto di reingresso sul territorio nazionale, che non può essere superiore a 3 anni. Il provvedimento di allontanamento indica il termine stabilito per lasciare il territorio nazionale, che non può essere inferiore ad un mese dalla data della notifica, fatti salvi i casi di comprovata urgenza. Per motivi imperativi di pubblica sicurezza il provvedimento di allontanamento è immediatamente eseguito dal questore e si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 5-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

7-ter. I motivi di pubblica sicurezza sono imperativi quando il cittadino dell'Unione o un suo familiare, qualunque sia la sua cittadinanza, abbia tenuto comportamenti che compromettono la tutela della dignità umana o dei diritti fondamentali della persona umana ovvero l'incolumità pubblica, rendendo la sua permanenza sul territorio nazionale incompatibile con l'ordinaria convivenza.”;

- f) al comma 8, le parole “è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda da euro 500 ad euro 5.000” sono sostituite dalle seguenti: “è punito con la reclusione fino a tre anni”;
- g) al comma 9, le parole “nel provvedimento di cui al comma 7,” sono sostituite dalle seguenti: “nei provvedimenti di cui ai commi 7 e 7-bis,” e le parole “quando il provvedimento è fondato su motivi di pubblica sicurezza che mettano a repentaglio la sicurezza dello Stato,” sono sostituite dalle seguenti: “quando il provvedimento è fondato su motivi di sicurezza dello Stato o su motivi imperativi di pubblica sicurezza,”.

2. Al decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, dopo l'articolo 20 è inserito il seguente:

“Articolo 20-bis, (Allontanamento del cittadino dell'Unione o di un suo familiare sottoposto a procedimento penale)

1. Qualora il destinatario del provvedimento di allontanamento per motivi imperativi di pubblica sicurezza sia sottoposto a procedimento penale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13, commi 3, 3-bis, 3-ter, 3-quater e 3-quinquies del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286.”

3. All'articolo 21 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo le parole “ che non può essere inferiore ad un mese.” e prima delle parole “Il provvedimento di allontanamento di cui al comma 1” sono inserite le seguenti: “Unitamente al provvedimento di allontanamento è consegnata all'interessato una attestazione di obbligo di adempimento dell'allontanamento, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno e del Ministro degli affari esteri, da presentare presso il consolato italiano del Paese di cittadinanza dell'allontanato.”;

b) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

“2-bis. Qualora il cittadino dell'Unione o il suo familiare allontanato sia individuato sul territorio dello Stato oltre il termine fissato nel provvedimento di allontanamento, senza aver provveduto alla presentazione dell'attestazione di cui al comma 2, è punito con l'arresto da un mese a sei mesi e con l'ammenda da 200 a 2.000 euro.”.

4. All'articolo 22 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole “di cui all'articolo 20” sono sostituite dalle seguenti: “di cui all'articolo 20, comma 7,”;

- b) al comma 3, sono soppresse le seguenti parole “pubblica sicurezza che mettano a repentaglio la”;
- c) al comma 4, le parole “di cui all'articolo 21” sono sostituite dalle seguenti: “di cui all'articolo 20, comma 7-bis, e all'articolo 21”;
- d) i commi 7 e 8 sono sostituiti dai seguenti:
 - “7. Contestualmente al ricorso di cui al comma 4 può essere presentata istanza di sospensione dell'esecutorietà del provvedimento di allontanamento. Fino all'esito dell'istanza di sospensione, l'efficacia del provvedimento impugnato resta sospesa, salvo che il provvedimento di allontanamento si basi su una precedente decisione giudiziale ovvero su motivi imperativi di pubblica sicurezza.
 - 8. Al cittadino comunitario o al suo familiare, qualunque sia la sua cittadinanza, cui è stata negata la sospensione del provvedimento di allontanamento è consentito, a domanda, l'ingresso ed il soggiorno nel territorio nazionale per partecipare alle fasi essenziali del procedimento di ricorso, salvo che la sua presenza possa procurare gravi turbative o grave pericolo all'ordine pubblico o alla pubblica sicurezza. L'autorizzazione è rilasciata dal questore anche per il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare su documentata richiesta dell'interessato.”.

Articolo 14

(Modifiche alla legge 13 dicembre 1989, n. 401)

1. Il comma 1 dell'articolo 6-ter della legge 13 dicembre 1989, n. 401, è sostituito dal seguente:

“1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, in quelli destinati anche temporaneamente alla sosta o al transito di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime, nei mezzi di trasporto dagli stessi utilizzati, o, comunque nelle adiacenze dei luoghi o dei mezzi predetti, è trovato in possesso di razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi, strumenti per l'emissione di fumo o di gas visibile, ovvero di bastoni, mazze, materiale imbrattante o inquinante, oggetti contundenti, o, comunque, atti ad offendere, è punito, se il fatto è commesso in relazione alla manifestazione sportiva stessa, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 1.000 a 5.000 euro. La disposizione di cui al primo periodo si applica ai fatti commessi durante lo svolgimento della manifestazione sportiva nonché nelle ventiquattro ore precedenti o successive alla stessa”.

Articolo 15

(Disposizioni in materia di prevenzione)

1. All'articolo 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, il quarto comma è sostituito dal seguente:
“Con l'avviso orale il questore, quando ricorrono le condizioni di cui all'articolo 1, può imporre alle persone che risultino definitivamente condannate per delitti non colposi il divieto di possedere o utilizzare, in tutto o in parte, qualsiasi apparato di comunicazione radiotrasmittente, *radar* e visori notturni, indumenti e accessori per la protezione balistica individuale, mezzi di trasporto blindati o modificati al fine di aumentarne la potenza o la capacità offensiva, ovvero comunque predisposti al fine di sottrarsi ai controlli di polizia, nonché programmi informatici ed altri strumenti di cifratura o crittazione di conversazioni e messaggi. Nelle medesime circostanze il questore può altresì imporre

il divieto di detenere armi di qualsiasi tipo, comprese quelle a ridotta capacità offensiva, i giocattoli riproducenti armi ed i simulacri di armi. Il divieto del questore è opponibile davanti al giudice monocratico.”

2. All’articolo 39 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è aggiunto, di seguito, il seguente periodo: “Il divieto può essere esteso alle armi a ridotta capacità offensiva, ai giocattoli riproducenti armi ed i simulacri di armi.”.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

1. Aspetti tecnico-normativi in senso stretto.

A) Analisi del quadro normativo, della necessità dell'intervento normativo e delle situazioni di fatto che giustificano l'innovazione della legislazione vigente; accertamento dell'esistenza nella materia oggetto dell'intervento di riserve assoluta o relativa di legge e di precedenti norme di delegificazione.

Il presente disegno di legge si propone di fornire, attraverso l'azione sinergica tra istituzioni centrali e locali, una risposta più efficace alla richiesta di maggiore sicurezza manifestata negli ultimi tempi dai cittadini e dai sindaci di alcuni comuni italiani a fronte dell'incremento di episodi di criminalità cd. "diffusa". Attraverso un intervento logico-sistematico sono, così, state apportate modifiche che incidono da un lato su quelle norme del codice penale volte alla tutela - in tal modo implementata - di soggetti minori (articoli 600 e seguenti e 112 del codice penale) e dell'integrità di determinati beni (articoli 635 e 639 del codice penale); dall'altro su quelle previsioni che già consentono peculiari accertamenti o l'esercizio di poteri in materia di pubblica sicurezza da parte di alcuni soggetti pubblici e che vengono rafforzate attraverso le nuove disposizioni (articolo 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e articolo 16-*quater* del decreto legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito con modificazioni in legge 19 marzo 1993). Sempre per motivi attinenti alla sicurezza pubblica sono state apportate innovazioni in materia di allontanamento dei cittadini comunitari (decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30) nonché in materia di manifestazioni sportive e divieto di detenzione di strumenti atti ad offendere da parte delle persone condannate per delitti non colposi (articolo 6-*ter* della legge 13 dicembre 1989, n. 401; articolo 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e articolo 39 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773). Con la modifica del T.U. in materia di immigrazione è stata, altresì, apprestata una più efficace tutela per gli stranieri e apolidi vittime di violenza in ambito familiare.

B) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

Il disegno di legge in esame interviene sul codice penale modificando gli articoli 28, 112, 633, 635, 639 e abrogando l'art. 671. Nello stesso codice vengono introdotti gli articoli 600-*octies* e 602-*bis*.

Viene, inoltre, modificato: l'articolo 3 della legge 19 luglio 1991, n. 216; l'articolo 13 della legge 11 agosto 2003, n. 228; l'articolo 18 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; c) l'articolo 20 del codice della strada; gli articoli 1 e 1-*bis* del decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66; l'articolo 52 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; l'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689; l'articolo 16-*quater* del decreto legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito con modificazioni in legge 19 marzo 1993, n. 68; l'articolo 17 della legge 26 marzo 2001, n. 128; i) l'articolo 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; gli articoli 20, 21 e 22 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30; l'articolo 6-*ter* della legge 13 dicembre 1989, n. 401; l'articolo 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423; l'articolo 39 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

C) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

Non si ravvisano elementi di contrasto al riguardo. La nuova normativa – in particolare, l'articolo 13 che interviene sul decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 - si muove nello spirito della direttiva 2004/38/CE del Parlamento e del Consiglio UE del 29/04/04 relativa al diritto dei

cittadini dell'unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri.

D) Analisi della compatibilità con le competenze delle regioni ordinarie e a statuto speciale.

Non si ravvisano elementi di contrasto al riguardo. In particolare, il nuovo dettato di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – in materia di attribuzioni del sindaco nelle funzioni di competenza statale - non contrasta con le previsioni dell'articolo 117, comma 2, lettera h), della Costituzione che attribuisce allo Stato competenza esclusiva in materia di sicurezza pubblica.

E) Verifica della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali.

Le disposizioni del presente provvedimento non inficiano l'autonomia degli enti locali.

2. Elementi di *drafting* e linguaggio normativo.

Il provvedimento:

- contiene riferimenti legislativi corretti;
- non introduce nuove definizioni normative;
- non reca abrogazioni implicite di norme vigenti;
- non richiede norme di delega per la redazione di un testo unico nella materia in oggetto.

ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

A) Destinatari dell'intervento.

Destinatari del provvedimento sono: per l'articolo **1**: a) i soggetti che rivestono la qualifica di amministratore di sostegno di persone di età inferiore agli anni diciotto; b) i soggetti che hanno la custodia, la vigilanza o la cura di un minore degli anni quattordici; c) il genitore o il tutore di persone di età inferiore agli anni diciotto; per l'articolo **2** le persone maggiorenni che partecipano ai reati commessi dai minori; per l'articolo **3**, **comma 2**, gli stranieri privi di permesso soggiorno e gli apolidi che si trovino nelle condizioni descritte nell'articolo in questione; per gli articoli **4, 5, 6 e 7** qualunque soggetto autore delle condotte rispettivamente di danneggiamento (articolo 635 del codice penale), deturpamento e imbrattamento di cose altrui (articolo 639 del codice penale), occupazione di suolo pubblico (articoli 633 del codice penale e articolo 20 del codice della strada) e di impedimento o ostacolo alla libera circolazione sulle strade ferrate e ordinarie (articolo 1 del decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66); per l'articolo **8** i comuni che abbiano adempiuto alle previsioni di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; per l'articolo **9** gli stranieri e i cittadini italiani residenti all'estero la cui dimora o domicilio non siano noti; per l'articolo **10** il personale della polizia municipale addetto ai servizi di polizia stradale di cui

all'articolo 16-*quater*, comma 1, del decreto legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito con modificazioni in legge 19 marzo 1993, n. 68; per l'articolo **12** i sindaci; per l'articolo **13** i cittadini dell'Unione europea e i loro familiari.

B) Obiettivi e risultati attesi.

L'emanazione delle nuove disposizioni ha lo scopo di garantire una maggiore effettività del diritto penale, offrendo una risposta pronta ed effettiva al preoccupante incremento del fenomeno della criminalità da "strada" – da qui le previsioni che riconoscono maggiori facoltà e poteri ad alcuni soggetti pubblici (esemplificativa è la possibilità attribuita al personale della polizia municipale di utilizzazione diretta del CED interforze del Dipartimento della pubblica sicurezza nonché il potere da parte del prefetto di adottare un provvedimento di allontanamento del cittadino comunitario o dei suoi familiari per motivi di pubblica sicurezza) - e una più incisiva protezione di alcune categorie di soggetti in considerazione della loro posizione di debolezza (minori e stranieri o apolidi vittime di violenze familiari).

C) Impatto sull'organizzazione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni.

Non si prevedono modifiche nell'organizzazione e nell'attività delle pubbliche amministrazioni né si prevede l'istituzione di nuove strutture amministrative.

D) Verifica dell'esistenza a carico dei cittadini e delle imprese di oneri finanziari, organizzativi e di adempimenti burocratici.

Le disposizioni del presente disegno di legge non determinano nuovi oneri finanziari, organizzativi o burocratici a carico di soggetti privati.

Relazione tecnica

Le modifiche apportate al decreto legislativo n.30/2007 trovano copertura negli ordinari stanziamenti previsti per le espulsioni degli stranieri irregolarmente soggiornanti.

I possibili oneri riguardano infatti esclusivamente le convalide da parte dei giudici di pace dei provvedimenti di esecuzione immediata dell'allontanamento adottati dal questore e l'eventuale trattenimento del destinatari nei centri di permanenza temporanea e assistenza in attesa della convalida da parte del giudice di pace ai sensi dell'art. 13 ,comma 5 bis,del T.U. n. 286/1998, richiamato dal nuovo **comma 7-bis dell'art.20** o per il maggiore periodo, fino a 15 giorni, nel caso di rilascio del nulla osta all'allontanamento nel caso del comunitario sottoposto a procedimento penale, ai sensi del nuovo **art. 20 bis**.

Si fa infatti presente che il comma 5-bis dell'articolo 13 del T.U. n. 286/1998 prevede che in caso di accompagnamento coattivo alla frontiera il questore chiede entro 48 ore la convalida del provvedimento al giudice di pace che provvede nelle successive 48 ore. Nelle more della decisione l'espellendo è trattenuto nel C.P.T.A. di cui all'art.14 del medesimo T,U. n. 286/1998, salvo che il procedimento possa essere definito nel luogo in cui è stato adottato il provvedimento, come spesso avviene.

Per questa prima ipotesi, quindi, il cittadino dell'Unione allontanato può essere trattenuto nel C.P.T.A. in attesa della convalida del provvedimento al massimo 4 giorni.

L'art.20 bis prevede, inoltre, che al cittadino dell'Unione da allontanare sottoposto a procedimento penale si applicano le disposizioni di cui all'art.13, commi 3, 3-bis, 3-ter, 3-quater e 3-quinquies del T.U. n. 286/1998. Tali disposizioni prevedono che nel caso di espulsione di un soggetto sottoposto a procedimento penale, l'espulsione è sospesa fino al nulla osta dell'autorità giudiziaria che deve provvedere entro 15 giorni dalla richiesta del questore altrimenti il nulla osta si intende concesso (comma 3 dell'art.13). Nelle more lo straniero è trattenuto in un C.P.T.A. di cui al citato art.14.

Per effetto del richiamo dell'art.20-bis, il cittadino dell'Unione può rimanere nel C.P.T.A. per il massimo di 15 giorni che è il termine stabilito per il rilascio del nulla osta da parte dell'autorità giudiziaria.

In ordine alla sufficienza degli attuali stanziamenti, si sottolinea che dai dati pubblicati sul rapporto sulla criminalità del Ministero dell'Interno, presentato nel giugno 2007, si evidenzia che fino al 2006 al primo posto della graduatoria delle nazionalità degli espulsi per irregolarità del soggiorno vi erano i cittadini della Romania. Tale Stato, come è noto, è entrato a far parte dell'Unione Europea a decorrere dal 1 gennaio 2007.

I dati indicano che nel 2004 i rumeni espulsi sono stati n. 11.628, nel 2005 n. 10.702 e nel 2006 n. 7.926.

Per tali espulsioni sono stati previsti convalide dell'accompagnamento forzato da parte dei giudice di pace, ai sensi del citato art.13, comma 5-bis, e, per la gran parte degli espulsi, trattenimenti nei centri di permanenza temporanea e assistenza per periodi fino a sessanta giorni (l'art.14, comma 5, del T.U. n. 286 prevede che il trattenuto può rimanere nel C.P.T.A. per trenta giorni prorogabili dal giudice su richiesta del questore per ulteriori trenta giorni).

Si deve, inoltre, considerare che l'esecuzione immediata del provvedimento di allontanamento è prevista solo per motivi imperativi di pubblica sicurezza e per quelli attinenti la sicurezza dello Stato.

Si ritiene che il numero delle ipotesi sarà un numero trascurabile a fronte dei numeri relative alle espulsioni ed ai trattenimenti per irregolarità del soggiorno previsti per i cittadini neocomunitari fino al 31 dicembre 2006 ed illustrati precedentemente.

Inoltre si ritiene opportuno sottolineare che anche i tempi del trattenimento saranno ridotti. Infatti la permanenza nei centri di permanenza temporanea e assistenza si protrarrà solo per il periodo necessario per ottenere la convalida dell'esecuzione immediata (4 giorni ai sensi dell'art.13, comma

5-bis del T.U. n. 286/1998) e per i 15 giorni per acquisire il nulla osta da parte dell'autorità giudiziaria nell'eventualità che il cittadino dell'Unione europea da allontanare sia sottoposto a procedimento penale (entro 15 giorni dalla richiesta l'autorità giudiziaria deve provvedere ai sensi dell'art.13, comma 3, del T.U. n. 286/1998).

Da quanto esposto risulta che gli stanziamenti previsti a legislazione vigente sono assolutamente sufficienti a dare copertura a tali spese.